

COPIA

**COMUNE DI BARICELLA**

**Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6**

Adunanza ordinaria - in 1a convocazione - seduta Pubblica

**OGGETTO :**

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari.

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi del D.Lgs 267 del 18.08.2000, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

BOTTAZZI ANDREA	Sindaco	Presente
BEDESCHI GLORIA	Consigliere	Presente
BELLOLI GIANNI	Consigliere	Presente
CANE' ELIS	Consigliere	Presente
CASTELLI GABRIELE	Consigliere	Assente
CECCARDI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
FIZZONI MAURO	Consigliere	Presente
MAZZA MARCO	Consigliere	Assente
PETTAZZONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
POCATERRA GERMANA	Consigliere	Presente
POLI BENEDETTO	Consigliere	Assente
SCALINI SABRINA	Consigliere	Presente
FANTELLI DANIELE	Consigliere	Assente
BARONE CARMELO	Consigliere	Presente
GRIMANDI ALESSANDRA	Consigliere	Assente
LA FATA CALOGERO	Consigliere	Presente
MASTROMATTEO MASSIMO	Consigliere	Assente

Partecipa il Segretario Generale BERALDI AVV GIUSEPPE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BOTTAZZI ANDREA quale SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Sigg.: Barone Carmelo, Pocaterra Germana e Belloli Gianni

Relaziona il Sindaco di Granarolo dell'Emilia – Loretta Lambertini

Il Consigliere Bedeschi esprime voto favorevole del proprio gruppo.

Il Consigliere Barone esprime voto contrario del proprio gruppo.

Conclude la discussione il Sindaco Lambertini fornendo alcuni chiarimenti

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DATO ATTO CHE:

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito ed aderito ,conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/00, l'Unione di Comuni, denominata *Unione di Comuni Terre di Pianura*, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto;
- l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello statuto;
- all'art. 6 dello Statuto, tra le funzioni che i Comuni possono trasferire all'Unione è individuata quella relativa alla gestione delle entrate tributarie, tariffarie e servizi fiscali;
- con deliberazione consiliare n. 2 in data odierna l'Unione di Comuni Terre di Pianura ha accettato il trasferimento di funzioni nelle materia sopra dette, nonché approvato lo schema di detta convenzione.

DATO ATTO ALTRESI' che i comuni dell'Unione, con rispettive delibere di consiglio comunale (Budrio C.C. n. 43 del 30/10/2012, Minerbio, C.C. n. 33 del 2/7/2012, Baricella, C.C. .n. 8 del 28/6/2012, Granarolo dell'Emilia, C.C. n. 22 del 19/4/2012) hanno approvato il proprio Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)";

RILEVATO CHE al fine di avviare detto Ufficio Unico in materia di entrate tributarie, si è costituito apposito gruppo tecnico di lavoro che ha predisposto, in primis, uno schema di regolamento dell'IMU, da adottare in ciascun comune, con l'intento di armonizzare e disciplinare in modo uniforme il tributo, al fine di una gestione coordinata del tributo stesso, per esigenze di razionalizzazione e uniformità, pur demandando a ciascun comune, nella propria autonomia impositiva, la determinazione delle relative aliquote e/o agevolazioni, nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

VISTO l'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, il quale prevede che «è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento»;

DATO ATTO CHE la conferma della vigenza degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 è ribadita dallo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011, laddove si prevede che le aliquote sono approvate dai comuni con delibera adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e laddove è prevista l'abrogazione di solo alcune delle lettere dell'art. 59 del D.Lgs. sopra richiamato;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di ICI ed ora anche in materia di IMU;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 156); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali l'Imu non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

RAVVISATA l'opportunità di deliberare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), in un unico testo concordato tra i comuni dell'Unione Terre di Pianura, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, mutuando in parte, laddove consentito, parte delle disposizioni presenti nel regolamento ICI, posto che la definizione del presupposto impositivo e dei soggetti passivi è la medesima;

VISTO lo schema di regolamento comunale, predisposto da apposito gruppo tecnico costituitosi come sopra, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che l'art.1 comma 381 della LEGGE DI STABILITA' L. n. 228 del 24/12/2012 proroga al 30/6/2013 la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TU 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1 lett O) del D.L. 174 coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213

PRESENTI 11

VOTANTI 11

CON 9 voti favorevoli e 2 contrari (Barone e La Fata) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" come da schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2013;
3. Di dare atto che il precedente regolamento approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.06.2012 si intende abrogato
4. Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma;
5. Di dare atto dell'acquisizione dei prescritti pareri circa il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come si evince dal relativo foglio inserito nella presente deliberazione;

\*\*\*\*\*

Deliberazione del Consiglio Comunale. N° 6 del 19/02/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 11  
VOTANTI 11

CON 9 voti favorevoli e 2 contrari (Barone e La Fata) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267 del 18.08.2000

Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono registrati su apposito nastro depositato  
gli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to BOTTAZZI ANDREA

IL SEGRETARIO  
f.to BERALDI AVV. GIUSEPPE

=====  
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Il Responsabile del 1° Settore  
.....

=====  
**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/03/2013

Lì, .....

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

.....

=====  
**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di  
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune  
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità  
o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°  
comma art. 134 D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

lì,.....

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA  
f.to Rimondi Graziella

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

(approvato con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 19/02/2013)

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

### *Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari*

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o strutture sanitarie a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

### *Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero*

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze

### *Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree edificabili*

1. La base imponibile dell'area edificabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.

### **Art. 5 – Fabbricati parzialmente costruiti**

1. In caso di fabbricato di nuova costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate

Deliberazione del Consiglio Comunale. N° «numero\_del» del «data\_sed»



all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento o comunque dalla data in cui sono utilizzate se antecedente alle precedenti. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal titolo edilizio abilitativo.

2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

#### **Art. 6 - Immobili inagibili ed inabitabili ed unità collabenti**

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/2011, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
  - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione, ripristino o sgombero;
  - edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.
2. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc.). Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio, gli interventi di:
  - tinteggiatura, dipintura e rifacimento intonaci interni ed esterni;
  - pulizia, riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni;
  - riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici;
  - riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;
  - rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.
3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o miglioramento.
4. In ogni caso, la riduzione si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

5. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
6. Per i fabbricati che risultano censiti all'Agenzia del Territorio come unità collabenti in categoria "F2", la base imponibile, in presenza di capacità edificatoria è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile.

#### **Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### **Art. 8 - Versamenti minimi**

1. Il versamento non è dovuto qualora l'importo dell'imposta sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 9 – Dichiarazioni integrative**

1. Nei casi in cui vengano applicate riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il contribuente è obbligato a produrne idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando il modello predisposto dal Comune.
2. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 31 dicembre dell'anno di imposta al quale si riferisce la riduzione/agevolazione di cui al precedente comma, ed ha validità dall'anno di imposta nel corso del quale viene presentata ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere comunicata l'avvenuta variazione.
3. Nel caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori, di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, il soggetto passivo è tenuto a presentare, contestualmente alla dichiarazione sostitutiva inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2, Legge 431/1998.

#### **Art. 10 - Attività di controllo, di verifica e di recupero ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate all'art.1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente risulti recidivo per violazione di obblighi di versamento di importi superiori a 12 euro.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 11 – Accertamento con adesione**

1. È introdotto, per quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, che rimane disciplinato dal decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997.
2. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile. L'esito negativo del concordato, comunicato dal funzionario al contribuente prima della scadenza prevista per legge, determina la ripresa della decorrenza del termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento.
3. L'accertamento con adesione è titolo definitivo ed esecutivo: in caso di mancato pagamento da parte del contribuente, alle scadenze pattuite, il comune procede alla riscossione coattiva.
4. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche a periodi pregressi di imposta.

#### **Art. 12 - Rimborsi**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere adottato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 8.

### **Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea e comprovata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione/dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, nei limiti ed alle condizioni di cui al seguente schema:

<b>Ammontare del debito</b>	<b>Numero massimo rate mensili</b>
Per debiti da € 200,00 fino a € 2.000,00	<b>12</b>
Per debiti superiori a € 2.000,00	<b>24</b>

2. Se le somme dovute sono superiori a € 15.000,00 il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria "a prima richiesta".
3. La rata di pagamento minima è pari a € 50,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento del provvedimento di ripartizione/dilazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente. Le rate nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata, a cui è riconducibile anche il ritardo nel pagamento superiore a 7 giorni, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo. Qualora ciò non avvenga l'ufficio può procedere alla escussione della eventuale garanzia prestata.
5. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.
6. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata e documentata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 14 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 a mezzo del competente ufficio dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura.

### **Art. 15 – Entrata in vigore del Regolamento e rinvio**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative disciplinanti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ed

all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.